



Città di Trevi

Provincia di Perugia

Finanziaria, Tributi, Personale e Sviluppo Economico

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI

- Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento*
- Articolo 2 - *Oggetto della definizione agevolata*
- Articolo 3 - *Procedura per la definizione agevolata*
- Articolo 4 - *Effetti della dichiarazione*
- Articolo 5 - *Versamento importi dovuti*
- Articolo 6 - *Perfezionamento definizione agevolata*
- Articolo 7 - *Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere*
- Articolo 8 - *Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore*
- Articolo 9 - *Rinuncia al contenzioso*
- Articolo 10 - *Efficacia del regolamento*



Piazza Mazzini 06039 Trevi (Pg)
C.F. e P.IVA 00429570542
Tel. 0742.3321 – Fax 0742.332237
finanziario@comune.trevi.pg.it - www.comune.trevi.pg.it

Il Premio
è promosso
dal Ministero
dell'Economia
e delle Finanze
e da Consip



Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160 affidati in riscossione coattiva decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento ex art. 1 co 792 L. 160-2019.
2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni fiscali di pagamento, di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e da accertamenti divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022, disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, affidati in carico ad uno dei soggetti previsti dall'art. 53, del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme contenute negli atti sopra richiamati relative alle sanzioni, agli interessi, compresi quelli maturati ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora,

alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio (1).

4. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti relativi a:
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
 - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Articolo 3

Procedura per la definizione agevolata

1. Il Concessionario su istanza del debitore comunica entro il 30 settembre 2023, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.
2. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente articolo 2, il debitore manifesta al Comune e al concessionario della relativa entrata, la volontà di avvalersi della stessa, rendendo, entro il termine del 31 ottobre 2023, apposita dichiarazione, predisposta dal Concessionario, e messa a disposizione sul sito internet di quest'ultimo e del Comune, tramite posta elettronica certificata, mail e/o raccomandata a/r.
3. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
4. Il concessionario entro il termine del 30 novembre 2023 comunica all'indirizzo del contribuente da cui è stata inviata la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
5. Il concessionario entro il termine del 30 novembre 2023 comunica altresì eventuale diniego alla definizione agevolata.

(1) Nel caso in cui il Comune abbia previsto per le ingiunzioni di pagamento la ripetibilità di un aggio, comunque denominato.

Articolo 4

Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
 - a. sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;
 - b. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 - c. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 - d. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - e. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5

Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2023 (o entro 15 giorni dall'accettazione della richiesta), ovvero attraverso il versamento di un numero massimo di diciotto (18) rate, la prima e la seconda delle quali di importo pari al dieci per cento (10%) delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 gennaio 2024, e le restanti sedici rate di pari ammontare con scadenza: 28 febbraio 2024, 31 marzo 2024, 30 aprile 2024, 31 maggio 2024, 30 giugno 2024, 31 luglio 2024, 31 agosto 2024, 30 settembre 2024, 31 ottobre 2024, 30 novembre 2024, 31 dicembre 2024, 31 gennaio 2025, 28 febbraio 2025, 31 marzo 2025, 30 aprile 2025, 31 maggio 2025.
2. Nel caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.
3. Non saranno concesse rateizzazioni per importi inferiori a € 100,00 con conseguente rata minima non inferiore a tale limite.
4. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

Articolo 6

Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque (5) giorni dalla scadenza prevista dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
2. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili
3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7

Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento o agli accertamenti esecutivi di cui al presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al presente regolamento i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito dell'istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 9

Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 10

Efficacia del regolamento

2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.